

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
RICORSO

promosso da

Carolina MEANTI, c.f. MNTCLN84E62D142P, nata a Crema (CR), il 22/05/1984, residente in Massa (MS), Viale Vespucci, 55, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Benedetta Bertolini, c.f. BRTBDT88T58L667Q, pec bertolinibenedetta@pec.it, dall'Avv. Francesco Mazzoni, c.f. MZZFNC84T01E463A, pec: francescomazzoni@pec.giuffre.it e dall'Avv. Antonio De Prata, DPRNTN92B21G870Y, pec: antoniodeprata@pec.it, con domicilio eletto, a ogni fine del presente giudizio, presso lo studio e nella persona dell'Avv. Francesco Mazzoni, a Parma, in Borgo Antini, 3, i quali chiedono di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio in parola, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., agli indirizzi pec bertolinibenedetta@pec.it, francescomazzoni@pec.giuffre.it e antoniodeprata@pec.it ovvero al numero di fax 0521 283211,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, c.f. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, c.f. 80224030587, in Via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Mennelli n. 113, c.f. 80022410486, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, c.f. 80224030587, in Via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di

Giovanna Maria IOVINO, c.f. VNIGNN96A57G511V, nata a Petralia Sottana (PA), il 17/01/1996, residente in 90028 Polizzi Generosa (PA), Via San Pietro, 9;

Giada INNOCENTI, c.f. NNCGDI93R59G491L, nata a Pescia (PT), il 19/10/1993, residente in 51018 Pieve a Nievole (PT), Via del Melo, 10, lett. Q;

Giovanna MEACCI, c.f. MCCGNN75M63E625V, nata a Livorno (LI), il 23/08/1975, residente in 57128 Livorno (LI), Vicolo della Dogana, 5, int. 3;

Alessandra IAZZETTA, c.f. ZZTLSN77B62L219P, nata a Torino (TO), il 22/02/1977, residente a 50137 Firenze (FI), Viale Edmondo De Amicis, 79;

alle quali il presente ricorso viene notificato al solo fine di assolvere, ove occorra, all'onere di notifica dell'atto ad almeno uno dei controinteressati,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del calendario delle prove scritte per il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado di cui al D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2022, a partire dal giorno 14 marzo 2022 al giorno 13 aprile 2022, emanato con nota Dirigenziale n. 7707 del 23 febbraio 2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- dell'avviso di convocazione di cui alla nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 2531 del 03/03/2022, con cui venivano comunicate le sedi di esame

per la prova scritta del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado di cui al D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2022, per il giorno 16 marzo 2022, per la classe di concorso AB24, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella parte in cui dispone, in particolare, che *“ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, ‘la mancata presentazione nel giorno , luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura”*;

- ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, del precedente avviso di convocazione di cui alla nota Dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 2495 del 02/03/2022;
- dell'avviso di convocazione di cui alla nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 2582 del 03/03/2022, con cui venivano comunicate le sedi di esame per la prova scritta del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado di cui al D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2022, per il giorno 18 marzo 2022, per la classe di concorso AB25, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella parte in cui dispone, in particolare, che *“ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, ‘la mancata presentazione nel giorno , luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura”*;

- dei relativi elenchi predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, contenenti l'individuazione delle sedi di svolgimento della prova concorsuale e il relativo abbinamento dei candidati alle aule per ciascuna data d'esame in relazione alle classi concorsuali AB24 e AB25, per le quali concorre la ricorrente, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 34 del 28/04/2020, recante *“concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, nella parte in cui, all'art. 11, comma 4, rubricato *“Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame”*, dispone che *“la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale”*, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);
- del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 5 gennaio 2022, n. 23, recante *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola*

secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui, all’art. 4, comma 2, rubricato “Diario e sede di svolgimento della prova d’esame” dispone che “la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché’ dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale”, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

- ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020 n. 649, nelle parti ritenute lesive per la ricorrente;
- ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1 luglio 2020 n. 749, nelle parti ritenute lesive per la ricorrente;
- ove occorra, dell’eventuale sconosciuto provvedimento con il quale è stata comminata alla ricorrente l’esclusione dalla procedura concorsuale in questione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura in parola, comprese le istituende prove e la istituenda graduatoria finale;

- con espressa riserva di impugnare, nel momento in cui saranno pubblicate e conosciute dalla ricorrente, le graduatorie di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana relative alle classi di concorso AB24 e AB25, per le quali concorre l'odierna ricorrente, nonché i provvedimenti di approvazione delle graduatorie medesime,

previa declaratoria, anche in via cautelare

del diritto della ricorrente, che si trovava nella materiale e giuridica impossibilità di presentarsi alle prove scritte alle quali era stata convocata poiché sottoposta a provvedimenti restrittivi emanati in ossequio alla “normativa covid”, ad essere ammessa allo svolgimento della istituenda prova suppletiva del concorso ordinario in parola, per le classi di concorso AB24 e AB25;

nonché per l'accertamento, anche in via autonoma

ex artt. 31 e 117 c.p.a., dell'obbligo di provvedere (e, conseguentemente, dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione convenuta) sull'istanza presentata dalla ricorrente, la quale, comunicando la propria impossibilità a presentarsi alle prove a causa di un provvedimento restrittivo da covid-19 ha chiesto di essere ammessa allo svolgimento della prova scritta suppletiva del concorso ordinario indetto con Decreto Direttoriale n. 499/2020 del Ministero dell'Istruzione;

nonché, in ogni caso, per l'accertamento

del diritto della ricorrente a sostenere la prova scritta del concorso ordinario indetto con Decreto Direttoriale n. 499/2020 del Ministero dell'Istruzione poiché nell'assoluta impossibilità materiale e giuridica di prendere parte alla prova scritta nella data di convocazione fissata dal Ministero dell'Istruzione per causa di forza

maggiore, in quanto sottoposta a misure connesse alla positività al virus Covid-19;

e per la condanna

dell'Amministrazione Resistente alla convocazione della ricorrente a un'idonea prova suppletiva, relativa al concorso ordinario indetto con Decreto del Capo Dipartimento n. 499/2020 del Ministero dell'Istruzione.

FATTO

- 1) Carolina Meanti, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura ordinaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21/04/2020 per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (**doc. 1**), poi modificato e integrato dal D.D. n. 649 del 03/06/2020, dal D.D. n. 749 del 01/07/2020² e, da ultimo, dal D.D. n. 23 del 05/01/2020² (**doc. 2**).
- 2) In particolare, in data 30/07/2020, la ricorrente ha presentato, con la medesima istanza, domanda di partecipazione:
 - per la classe di concorso AB24 - *“lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese)”*, per la regione Toscana;
 - per la classe di concorso AB25 - *“lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (inglese)”*, sempre per la regione Toscana (**doc. 3**).
- 3) L'art. 11, comma 4, del citato Decreto n. 499/2020 prevedeva che *“i candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di*

versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 3 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura" (doc. 1).

- 4) Anche il successivo D.D. n. 23/2022 che, da ultimo, è andato a integrare il D.D. n. 499/2020, riportava, al comma 2 dell'art. 4, la medesima disposizione, ribadendo che *"la mancata presentazione nel giorno, ora e luogo stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura"* (doc. 2).
- 5) Con il calendario delle prove scritte di cui all'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. 7707 del 23 febbraio 2022, pubblicato sul proprio portale istituzionale, l'Amministrazione resistente programmava lo svolgimento delle prove scritte della procedura ordinaria a decorrere dal 14 marzo 2022, sino al 13 aprile 2022 (**doc. 4**).
- 6) Per le classi di concorso per le quali partecipava la ricorrente – ovvero sia per le classi di concorso AB24 e AB25 – le prove scritte venivano programmate, rispettivamente, per il giorno 16 marzo 2022 e 18 marzo 2022 (**docc. 5, 6, 7, 8 e 9**).
- 7) Infatti, per quanto riguarda la classe di concorso AB24, la ricorrente veniva convocata con l'avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, di cui alla nota prot. 2495 del 02/03/2022 (doc. 5), poi rettificata dalla nota prot. 2531 del 03/03/2022 (doc. 6), e inserita nel turno pomeridiano di mercoledì 16 marzo 2022 (doc. 7).

- 8) Invece, per quanto riguarda la classe di concorso AB25, la Meanti veniva convocata con l'avviso di cui alla nota prot. 2582 del 03/03/2022 (doc. 8) e parimenti inserita nel turno pomeridiano di venerdì 18 marzo 2022 (doc. 9).
- 9) Tuttavia, in data 13 marzo 2022, la ricorrente, a seguito di test (cosiddetto "tampone") effettuato presso la Farmacia Massa S.r.l., risultava positiva al Covid-19 (**doc. 10**).
- 10) Pertanto, il giorno successivo, 14 marzo 2022, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest comunicava alla ricorrente il provvedimento prot. 3356038, con il quale le veniva imposto *"l'isolamento domiciliare dalla data della positività al tampone"* sino *"a successiva comunicazione da parte del U.F. IPN – APUANA"* (**doc. 11**).
- 11) In particolare, la ricorrente risultava sintomatica e con inoculata la c.d. "dose booster" (**doc. 12**) e, pertanto, avrebbe dovuto osservare, come peraltro indicato nel provvedimento dell'AUSL, *"7 giorni di isolamento, a partire dalla data di insorgenza dei sintomi, di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici"* (doc. 11).
- 12) Al termine di tale periodo, la stessa ricorrente si sarebbe dovuta sottoporre nuovamente al test e, soltanto all'esito negativo dello stesso, sarebbe venuto a decadere il provvedimento che le imponeva l'isolamento domiciliare (doc. 11).
- 13) Per le suddette ragioni, la Meanti non ha potuto recarsi presso le sedi di esame nelle date prestabilite del 16 e del 18 marzo 2022, in forza del provvedimento in parola poiché, come detto, sottoposta a isolamento domiciliare conseguente al contagio da Covid-19 (doc. 10 e 11).

- 14) Pertanto, con comunicazione pec del 14 marzo 2022, la ricorrente comunicava tempestivamente all'Amministrazione scolastica la propria impossibilità di prendere parte alle prove scritte in questione, poiché – appunto – sottoposta alla misura dell'isolamento domiciliare, formulando espressa richiesta di convocazione di apposita prova suppletiva e di ammissione allo svolgimento della stessa (**doc. 13**).
- 15) L'Amministrazione, tuttavia, rimaneva inerte e inadempiente sull'istanza della Meanti, non provvedendo alla convocazione della prova suppletiva richiesta.
- 16) Frattanto, la procedura concorsuale che qui ci occupa sta procedendo e, in specie, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana convocheranno a breve la prova orale.
- 17) Per la precisione, come risulta dall'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale, per la classe di concorso AB24, si procederà all'estrazione della lettera per la fissazione del calendario relativo alle prove orali.
- 18) Dunque, come meglio si vedrà di seguito, la ricorrente si riserva, in ossequio al principio di continuità dell'impugnazione, di impugnare le graduatorie finali e, nelle more, aziona, con il presente gravame, i rimedi cautelari necessari per la tempestiva ammissione alla prova scritta, previa convocazione di apposita sessione suppletiva.
- 19) Sono dunque evidenti sia la legittimazione che l'interesse della Meanti poiché la stessa ha tutto l'interesse ad esperire gli idonei rimedi processuali, necessari per traguardare il bene della vita rappresentato, nella specie, dal posto di lavoro,

precisamente dall'accesso all'impiego "pubblico" presso l'Amministrazione scolastica.

- 20) A fronte dell'inerzia della Resistente, la stessa ha dunque interesse ed è legittimata a proporre il presente ricorso che, in particolare, costituisce l'unico strumento idoneo al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione alla convocazione di apposita prova suppletiva, previo, se del caso, annullamento delle disposizioni concorsuali eventualmente ritenute in contrasto con l'interesse della Meanti a vedersi riconvocata, stante la sua acclarata impossibilità di partecipare a causa del provvedimento restrittivo dovuto al contagio da Covid 19.

DIRITTO

Premessa e sintesi dei motivi di ricorso

L'odierna ricorrente, regolarmente iscritta e ammessa alle prove di concorso indicate in epigrafe, si è trovata nell'oggettiva, materiale e giuridica impossibilità di partecipare alle relative prove scritte, in quanto affetta da Covid-19, ritualmente accertato e, di conseguenza, sottoposta alla misura restrittiva dell'isolamento presso il domicilio (cosiddetta quarantena).

La stessa ha tempestivamente, esaustivamente e diligentemente comunicato all'Amministrazione scolastica tale circostanza, chiedendo di essere convocata per poter sostenere le prove mediante apposita sessione suppletiva all'uopo fissata.

Nonostante la chiarezza della situazione, l'Amministrazione rimaneva inerte e inadempiente, così ledendo il diritto della Meanti di partecipare alla procedura selettiva in parola.

Con il presente ricorso vengono dunque proposte, contestualmente, sia l'azione di annullamento, che l'azione contro il silenzio inadempimento e, in ogni caso, la domanda di accertamento del

diritto della Manti ad essere riconvocata per la prova suppletiva, nonché di conseguente condanna della Resistente alla riconvocazione della stessa.

In specie, con l'azione di annullamento, la ricorrente impugna le clausole del bando ove dovessero essere poste alla base della mancata riconvocazione della Meanti per la prova suppletiva, nonché tutti gli atti a valle della stessa, mediante i quali tale clausola avrebbe ed ha dispiegato la sua portata e la sua efficacia lesiva.

Infatti, è pacifico che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso di consentire, in ogni caso, la partecipazione dei candidati colpiti da Covid-19, imponendo all'Amministrazione di riconvocarli per la prova suppletiva appositamente convocata.

Ove così non fosse, e qualora venisse applicata nel senso di escludere i candidati ai quali è imposto l'isolamento domiciliare, sarebbe ed è illegittima e deve essere annullata, in quanto evidentemente affetta da manifesta irragionevolezza, nonché da violazione della disciplina emergenziale.

In ogni caso, la ricorrente propone altresì l'azione avverso il silenzio inadempimento e chiede, in ogni caso, l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconvocata per la prova suppletiva, nonché la condanna dell'Amministrazione alla convocazione della stessa.

Infatti, quale che sia l'impostazione alla quale si intende aderire, è pacifico che la ricorrente avesse e abbia tutto il diritto di vedersi riconvocata per la prova suppletiva, in quanto sarebbe ed è manifestamente illogico e ingiusto comminarle l'esclusione per il solo fatto di aver contratto il Covid nei giorni della prova.

Pertanto, la condotta della Resistente è ancor più grave alla luce dell'assoluta diligenza e tempestività dimostrata dalla Meanti, la quale si è curata di trasmettere con solerzia tutta la documentazione

comprovante la sua radicale e assoluta impossibilità di presentarsi alla prova, chiedendo all'Amministrazione di provvedere alla fissazione e alla convocazione della necessaria prova suppletiva.

La gravità dell'inerzia dell'Amministrazione è resa ancor più palese dalla natura e dagli effetti del bene della vita al quale la Meanti tende, ovverosia il posto di lavoro, nonché dalla situazione emergenziale nella quale si colloca l'impossibilità della ricorrente di prendere parte alla prova "ordinaria".

Proprio la straordinarietà della situazione pandemica deve indurre l'Ordinamento e i Pubblici Uffici a dare risposte altrettanto straordinarie, ovverosia particolarmente illuminate e adeguate rispetto ai bisogni e alle legittime istanze degli interessati, valorizzando con particolare cura i principi di leale cooperazione, correttezza e buona fede che governano non solo i rapporti tra i privati, ma anche (e prima di tutto) i rapporti tra privati e Amministrazione.

In tale prospettiva la Meanti, con la stessa diligenza, si trova a dover adire Codesto Eccellentissimo Giudice Amministrativo, al fine di ottenere l'immediata convocazione della prova suppletiva alla quale ha interesse e diritto, anche azionando la tutela cautelare, onde evitare che la procedura concorsuale si concluda infruttuosamente e/o si consolidino posizioni per la stessa pregiudizievoli, cagionate dall'illegittimità dell'azione amministrativa esposta e censurata in questa sede.

Pertanto, in conclusione, l'odierna ricorrente:

- chiede a Codesto Eccellentissimo Tar di accertare e dichiarare, anche in via cautelare, il suo diritto e interesse a vedersi riconvocata per sostenere la prova suppletiva;

- di conseguenza, chiede la condanna dell'Amministrazione alla convocazione di tale prova suppletiva;
- a tal fine, propone specificamente l'azione avverso il silenzio inadempimento poiché l'Amministrazione è rimasta inerte a fronte della sua documentata istanza di convocazione della prova suppletiva;
- ove occorra propone altresì azione tesa a ottenere l'annullamento delle disposizioni della disciplina concorsuale in questione eventualmente ritenute idonee a disporre l'esclusione della stessa Meanti;
- chiede, infine, occorrendo, l'annullamento dell'eventuale provvedimento di esclusione, anche tacito, al momento non conosciuto.

Per chiarezza e semplicità espositiva, è il caso di evidenziare che la vicenda sulla quale si chiede a Codesto Eccellentissimo Collegio di pronunciarsi è in tutto e per tutto analoga a vicende già esaminate dal medesimo Tar, sia con riguardo al concorso ordinario che in merito al concorso straordinario.

A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione Scolastica e della mancata convocazione di apposita prova suppletiva per i soggetti che avevano presentato regolare domanda di concorso, erano stati ammessi, ma si erano trovati nell'impossibilità di partecipare alla prova scritta in quanto colpiti da Covid 19, Codesto Tar ne ha disposto l'ammissione anche in via cautelare.

Tale statuizione è stata assunta “*considerato*:

- che parte ricorrente, posta in isolamento perché soggetto positivo al Covid, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale, poiché tenuta al rispetto delle eccezionali misure di contenimento della

pandemia da Covid-19 imposte dallo stesso Governo nazionale in un contesto di emergenza epidemiologica globale senza precedenti;
- che nel bilanciamento degli interessi, la fissazione di una sessione aggiuntiva, peraltro, non pare possa ingenerare disagi organizzativi al Ministero resistente, trattandosi di una procedura concorsuale di grandi dimensioni, con possibilità di avvalersi di procedure informatiche e dell'utilizzo di sedi decentrate;

*- che, come già disposto in analoghi casi (ordinanze sez. III bis n. 7199/2020 confermata da **Cons. St. con ord. n. 7145/2020**, n. 7709/2020 confermata in appello con **ord. n. 1860/2021**), debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria;*

Ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che la ricorrente subirebbe nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente” (Tar Lazio, Roma, Sez. Terza bis, 8 aprile 2022, ord. n. 2377; in termini, tra le tante, Tar Lazio, Roma, Sez. Terza bis, 10 marzo 2022, ord. n. 1532; Tar Lazio, Roma, Sez. Terza bis, 8 ottobre 2021, ord. n. 2021).

Pertanto, il presente ricorso è manifestamente fondato, anche sulla base di precedenti analoghi, per i seguenti

MOTIVI

Sulla domanda ex art. 31 e 117 c.p.a.

- 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 241/1990.**

L'Amministrazione era ed è tenuta a riconvocare l'odierna ricorrente, in apposita sessione suppletiva, per consentirle di sostenere la prova scritta.

Invece, pur a fronte:

- dell'immediata, tempestiva, presentazione, da parte della Meanti di tutta la documentazione comprovante la sottoposizione della stessa ad isolamento nei giorni della prova;
- della tempestiva richiesta, da parte della stessa ricorrente, di convocazione di apposita prova suppletiva

l'Amministrazione resistente è colpevolmente rimasta inerte, così costringendo la ricorrente ad adire Codesto Eccellentissimo Tar.

Sul punto, a dimostrare il colpevole e illegittimo silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, si deduce specificamente che la Meanti ha chiesto la convocazione della prova suppletiva con istanza del 14 marzo 2022, alla quale la Resistente non ha mai dato risposta.

Ragione per la quale la ricorrente chiede che l'Amministrazione venga condannata a provvedere alla convocazione della prova suppletiva in parola.

È infatti provato in atti che la Meanti si è trovata nella materiale e giuridica impossibilità di poter partecipare alla prova "ordinaria", in quanto destinataria di un provvedimento restrittivo emanato dalla competente autorità sanitaria, in ossequio alla normativa emergenziale.

Pertanto, la ricorrente, per partecipare al concorso, avrebbe dovuto violare un ordine dell'Autorità – incorrendo, peraltro, in violazione di precetti penali – impartito al fine di contrastare la diffusione del contagio.

È pacifico che i soggetti che hanno dato prova di tale loro oggettiva condizione di impossibilità:

- non possano subire alcuna conseguenza pregiudizievole in ragione della condotta messa in atto per adempiere a un precetto normativo e, nella specie, a un ordine dell'Autorità, impartito a tutela del superiore interesse alla salute pubblica;
- debbano essere messi in condizione, senza distinzione alcuna, di poter sostenere la prova concorsuale alla quale non avevano potuto accedere per le ragioni anzidette.

Sulla base di tali principi generali, Codesto Eccellentissimo Tribunale, in numerosissime e chiarissime pronunce cautelari, ha cristallizzato tale principio, riconoscendo, in via generale, il diritto dei ricorrenti a essere riconvocati per la prova suppletiva e accertando l'illegittimità di eventuali clausole del bando in contrasto con tale aspettativa giuridica tutelata e preclusiva della stessa.

Sulla base delle premesse indicate, è pacifico che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconvocare i soggetti che avevano documentato la situazione della quale si è dato conto, tutelando e garantendo il loro diritto di partecipazione al concorso, e, in specie, l'odierna ricorrente, Carolina Meanti.

È il caso di rilevare che la negligenza dell'Amministrazione risulta assolutamente inescusabile se si considera il contesto nel quale viene messa in atto.

Come la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire, la presente situazione straordinaria avrebbe dovuto far scaturire dai Pubblici Uffici una risposta altrettanto straordinaria e particolarmente illuminata, idonea a mitigare gli effetti della pandemia.

Proprio sulla base di tale principio, Codesto Eccellentissimo Tar ha già avuto modo di stigmatizzare la mancata previsione e predeterminazione di prove suppletive, idonee a far fronte alla situazione, purtroppo più che prevedibile, nella quale si è venuta a trovare l'odierna ricorrente.

Da qui, hanno avuto origine le già richiamate recenti pronunce di questo Eccellentissimo Tribunale a partire dai decreti e dalle ordinanze cautelari pronunciate in fattispecie analoghe relative al concorso straordinario.

Dunque, nella cornice della difficilissima situazione che incide anche sull'ordinario svolgimento dei concorsi pubblici, l'Amministrazione avrebbe dovuto programmare e indire apposite sessioni suppletive o comunque, almeno in seguito ai chiarissimi principi fissati dalla giurisprudenza amministrativa, riconvocare i soggetti che, come l'odierna ricorrente, da un lato, erano impossibilitati a presentarsi poiché colpiti da Covid 19 e, dall'altro lato, hanno puntualmente documentato all'Amministrazione la situazione nella quale versavano, chiedendo la convocazione di apposita prova suppletiva. Anche a fronte della diligenza e della tempestività della Meanti, la decisione dell'Amministrazione risulta dunque affetta altresì da una macroscopica lesione dei principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione che, tanto ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge n. 241/1990, quanto alla luce dei principi esposti nella nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2018, informano i rapporti tra privato e Amministrazione.

Nella specie, il supremo consesso della Giustizia Amministrativa ha chiarito come i principi civilistici dei quali si è dato conto non debbano essere limitati alla sola fase privatistica del rapporto, a valle dell'aggiudicazione ovvero dell'approvazione della graduatoria finale, ma debbano informare l'intera procedura, da leggere anche

nella prospettiva in cui il bando integra un'offerta al pubblico recante i connotati della proposta contrattuale.

È in questa logica che deve essere valutata la condotta dell'Amministrazione parametrata a quella dell'odierna ricorrente.

La Meanti, impossibilitata a presentarsi alle prove scritte "ordinarie", si è immediatamente attivata per rendere edotta l'Amministrazione di tale invalicabile ostacolo, chiedendo di essere riconvocata per sostenere apposite prove suppletive.

Ebbene, le sviate e illegittime risposte dell'Amministrazione sono state il silenzio e la colpevole inerzia che hanno impedito e impediscono alla ricorrente di sostenere la prova scritta e, dunque, di partecipare al concorso.

Per queste ragioni, si chiede a Codesto Eccellentissimo Tar di accertare l'obbligo della Resistente di provvedere, di condannarla a provvedere e, in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare ad apposita prova suppletiva, condannando l'Amministrazione a provvedere in tal senso.

Sull'azione di annullamento

I motivi di ricorso che si andranno a esporre di seguito vengono dedotti a sostegno dell'azione di annullamento con la quale si impugnano specificamente le clausole del bando, ove interpretate e applicate in senso deteriore per la ricorrente, sulla base della quale l'Amministrazione ha ritenuto di escluderla dal concorso nonostante si trovasse, al momento delle prove scritte, soggetta a provvedimento restrittivo poiché contagiata da Covid-19.

L'azione di annullamento viene proposta altresì avverso l'eventuale provvedimento, anche tacito, di esclusione della Meanti dalla procedura che qui ci occupa (provvedimento sconosciuto e mai comunicato alla ricorrente) nonché, in via meramente subordinata, avverso l'eventuale, sconosciuto, provvedimento di diniego opposto

all'istanza di convocazione della prova suppletiva presentata dalla Meanti.

Dunque, con i seguenti motivi si censurano specificamente, ove ritenuti lesivi per l'odierna ricorrente e, in specie, ove posti dall'Amministrazione a fondamento della mancata convocazione della prova suppletiva richiesta:

- dell'art. 11, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 ove prevede che *“la mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale”*;
- dell'art. 4, comma 2, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 5 gennaio 2022, n. 23, rubricato *“Diario e sede di svolgimento della prova d'esame”* ove prevede che *“la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale”*;
- degli avvisi di convocazione prot. 2531/2022 e prot. 2582/2022, indicati e specificati nell'epigrafe del presente atto, nella parte in cui vengono specificamente individuati gli atti impugnati, ove, richiamando i Decreti appena indicati, prevedono che la mancata presentazione alla prova comporti l'esclusione dalla procedura.

Ove si ritenga che tali disposizioni prevedano e comportino la mancata convocazione della Meanti per la prova suppletiva e l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale che qui ci occupa, sarebbero e sono illegittime e devono essere annullate per i seguenti motivi.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, NONCHÈ DI ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI E ALLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EUROUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE, MASSIMA PARTECIPAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'esclusione della ricorrente per il solo fatto che la stessa si trovasse costretta a rimanere al proprio domicilio nei giorni delle prove in quanto colpita da Covid 19 sarebbe ed è illegittima in quanto:

- la sottoposizione a provvedimento restrittivo di isolamento a causa del contagio, in forza della normativa emergenziale non rientra né può essere ricondotto al caso fortuito ovvero alla causa di forza maggiore enunciati nel bando, trattandosi di circostanza unica e di straordinaria eccezionalità, derivando da un'emergenza sanitaria e dalle conseguenti disposizioni emergenziali senza precedenti nella storia e nell'ordinamento;

- in subordine, ove mai si ritenesse che tali clausole ricomprendano tra il caso fortuito e la causa di forza maggiore, il contagio da Covid 19 e i conseguenti provvedimenti restrittivi, sarebbero e sono illegittime e devono essere annullate.

È infatti del tutto escluso che l'Amministrazione scolastica possa comminare l'esclusione dal concorso al soggetto che si è trovato nella materiale e giuridica impossibilità di prendere parte alle prove, come è accaduto alla Meanti, in conseguenza di un provvedimento restrittivo dell'Autorità.

Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso per il quale la Meanti avrebbe dovuto scegliere tra l'esclusione dal concorso o la violazione di un provvedimento dell'Autorità, dal quale sarebbe derivata una immediata diffusione del contagio, con tutte le conseguenze in termini di salute pubblica e pubblica incolumità, anche per ciò che attiene ai profili penali.

Con tutta evidenza, un soggetto non può “pagare” il contagio da Covid 19 con l'esclusione dal concorso.

Una tale conclusione, del tutto sviata, si porrebbe e si pone in aperto contrasto con i principi generali che governano la materia.

La norma contenuta al terzo comma dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, alla lett. a), prevede espressamente che le procedure di reclutamento al servizio delle amministrazioni pubbliche debbano conformarsi, fra gli altri, ai principi di *“adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento”*.

Si tratta di principi cardine che governano la materia dei pubblici concorsi e che affondano le loro radici nei principi di imparzialità e di buon andamento, nonché nel principio generale di accesso al

“pubblico impiego” mediante concorso, codificati nell’art. 97 della Costituzione.

Non vi è alcuna ragione che possa giustificare l’arbitraria scelta qui censurata a maggior ragione ove si consideri che la decisione in parola:

- limita arbitrariamente e immotivatamente la platea dei partecipanti, così ponendosi in aperto contrasto con il principio della massima partecipazione ai concorsi e alle procedure a evidenza pubblica;
- lede i principi di economicità e di celerità di espletamento, che governano le procedure concorsuali, poiché costringe i soggetti che si trovano nella situazione più volte descritta a ricorrere a Codesto Eccellentissimo Tribunale Amministrativo, con conseguenti effetti nefasti tanto sul buon andamento dell’Amministrazione, quanto su quello della Giustizia Amministrativa.

Per questi motivi, anche l’azione di annullamento, ove occorra, può e deve trovare accoglimento.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 6, E 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020 N. 33 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONevolezza – CONTRADDITTORIETÀ.

Con il presente motivo si censurano ulteriormente le disposizioni suindicate, contenute nei provvedimenti impugnati, ove si ritenga

che comportino l'esclusione e non consentano di accedere alla prova suppletiva per i soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi Covid, poiché in aperto contrasto con la disciplina emergenziale.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, al comma 6, prevede: *“è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”*.

Dunque, la norma impone espressamente il divieto di mobilità dalla propria abitazione per chi è stato contagiato direttamente dal virus (esattamente come accaduto alla Meanti).

L'art. 2 del medesimo decreto prevede l'irrogazione di specifiche sanzioni amministrative, nonché specifiche fattispecie delittuose per la violazione dei provvedimenti e delle misure poc'anzi indicati.

In particolare, il comma 1 dell'art. 2 dispone che *“salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”*.

Tale norma, ovverosia il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, stabilisce che *“salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro*

400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”.

Con particolare riferimento alla fattispecie che qui ci occupa, ovverosia della quarantena per positività al Covid, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 4, *“salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000»”.*

Il richiamato primo comma dell'art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 prevede che *“chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila”.*

Orbene, all'interno della cornice normativa della quale si è dato conto, è evidente che nel medesimo ordinamento giuridico non possano certo coesistere norme fra loro contrastanti, con evidenti profili di incoerenza.

Nella specie, l'Amministrazione scolastica non avrebbe potuto e non può certo ignorare le peculiarità e gli accadimenti tipici della fase

emergenziale in cui ricade la procedura concorsuale che qui ci occupa.

Per questa ragione, ove la norma del bando della quale si è dato conto fosse interpretata come atto presupposto dell'esclusione dalla prova suppletiva dell'odierna ricorrente, sarebbe illegittima e sviata, poiché non può mai essere assoggettato a conseguenze nefaste e pregiudizievoli il soggetto che metta in atto una determinata condotta per adempiere a un ordine dell'Autorità.

Per mettere ancor più in luce l'arbitrarietà che affligge l'agire dell'Amministrazione, che non ha riconvocato la Meanti per la prova suppletiva richiesta, è sufficiente fermarsi al tenore letterale del provvedimento dell'Autorità Sanitaria del 14/03/2022, pratica 3356038, con il quale è fatto espresso e specifico divieto alla Meanti di avere contatti sociali o di fare spostamenti o viaggi.

Dunque, era ed è lo stesso provvedimento restrittivo a vietarle categoricamente di poter prendere parte alla prova concorsuale.

A tal proposito, le disposizioni qui censurate si porrebbero e si pongono dunque altresì in aperto contrasto con quelle dettate e imposte alla Meanti all'Autorità Sanitaria.

Sarebbe ed è infatti del tutto irragionevole che la Meanti subisca l'esclusione per aver ottemperato a un ordine dell'Autorità.

Anche per questo motivo, ove occorra, le disposizioni qui censurate devono essere annullate.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Sul fumus boni iuris

Dalla lettura del ricorso ne emerge la manifesta fondatezza, come si evince immediatamente dall'esame dei fatti, della premessa e dei motivi ai quali, per dovere di sintesi, si rimanda integralmente.

Sul periculum in mora

Il ricorso alla tutela cautelare costituisce l'unico rimedio idoneo a garantire l'effettività della tutela della ricorrente e, in specie, a consentire alla stessa di vedersi riconvocata per la prova scritta mentre la procedura è ancora in corso e prima che la stessa giunga a conclusione.

Infatti, per la classe di concorso AB24 l'Amministrazione provvederà in data 6 giugno 2022 a estrarre la lettera dalla quale inizierà l'esame dei candidati in sede di prova orale.

Ove la procedura concorsuale giungesse a conclusione, la Meanti subirebbe il pregiudizio grave e irreparabile determinato dal consolidarsi degli esiti della procedura medesima e delle altrui posizioni.

Dunque, ove la stessa si limitasse a chiedere la fissazione dell'udienza di discussione, nel tempo intercorrente tra la notifica e il deposito del ricorso e l'udienza di merito subirebbe certamente il danno grave e irreparabile della definitiva perdita del posto di lavoro.

Dunque, per ottenere, preservare e tutelare efficacemente il bene della vita al quale la Meanti tende, la stessa è costretta ad azionare la tutela cautelare chiedendo a Codesto Eccellentissimo Tar che venga disposta la riammissione della ricorrente alla procedura e, in specie, che venga ordinata all'Amministrazione la fissazione della prova suppletiva e la convocazione della Meanti per sostenere la prova scritta in tale sede.

La tutela cautelare risulta, dunque, l'unico strumento per preservare e traguardare il bene della vita al quale ambisce la Meanti, come affermato da Codesto Eccellentissimo Tribunale in fattispecie analoghe, nelle quali è stato *“ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che le ricorrenti subirebbero nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente, con*

conseguente obbligo dell'Amministrazione di inserirle nelle prossime sessioni suppletive, anche eventualmente già fissate (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, con ordin. n. 7145/2020)" (Tar Lazio, Roma, Sez. Terza bis, 27 aprile 2021, ord. n. 2448).

Dunque, al fine di evitare che venga irrimediabilmente compromessa la possibilità della ricorrente di proseguire nel normale *iter* della procedura concorsuale, nonché di evitare inutili duplicazioni e dilatazioni dei tempi del procedimento amministrativo, si chiede che Codesto Eccellentissimo Tar provveda disponga e ordini all'Amministrazione la convocazione della prova suppletiva e la convocazione alla stessa della ricorrente, adottando, all'uopo, tutte le misure cautelari ritenute idonee e necessarie a garantire l'effettiva tutela della ricorrente.

P.Q.M.

Voglia Codesto Eccellentissimo Tar per il Lazio, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a., accogliere il ricorso e, per gli effetti:

- accertare e dichiarare il diritto e l'interesse della ricorrente a essere riconvocata alla prova suppletiva indicata in epigrafe;
- per gli effetti, condannare l'Amministrazione all'indizione della prova suppletiva medesima e a convocare la ricorrente per sostenere le prove scritte in tale sede;
- previo accertamento e declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione scolastica di provvedere sull'istanza presentata dalla Meanti con la quale la ricorrente chiedeva di essere riconvocata con la prova suppletiva, nonché, ove occorra, dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Resistente sull'istanza medesima e, dunque, accogliendo l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;

- accogliere l'azione di annullamento e, per gli effetti, annullare i provvedimenti indicati in epigrafe nei limiti di interesse della ricorrente.

Con vittoria di spese, compensi professionali e contributo unificato, oltre IVA e CPA.

Si provvederà al pagamento del contributo unificato dovuto, pari a euro 325,00, trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego.

Si provvede al deposito dei documenti come da separato elenco.

Parma, 16 maggio 2022

avv. Benedetta Bertolini

avv. Francesco Mazzoni

avv. Antonio De Prata

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti avv.ti Benedetta Bertolini, Francesco Mazzoni e Antonio De Prata che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente, giusta delega in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a svolgere la prova scritta relativa al concorso di cui al D.D. 499/2020 del Ministero dell'Istruzione mediante l'accesso ad una sezione suppletiva della prova concorsuale;

qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati alla prova concorsuale, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i concorrenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i concorrenti che – in virtù del riconoscimento del punteggio richiesto

dalla ricorrente – sarebbero scavalcati in graduatoria;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990, n. 106, *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente

dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze che involgono la posizione di una moltitudine di soggetti. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/

2.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori formulano rispettosa

ISTANZA

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Con osservanza.

Parma, 16 maggio 2022

avv. Benedetta Bertolini

avv. Francesco Mazzoni

avv. Antonio De Prata